

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

(Ordinanza sul coordinamento dei controlli, OCoC)

del ... (disegno per indagine conoscitiva)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005¹ sulla protezione degli animali;

visto l'articolo 44 della legge del 15 dicembre 2000² sugli agenti terapeutici;

visto l'articolo 36 capoverso 5 della legge del 9 ottobre 1992³ sulle derrate alimentari;

visti gli articoli 177, 181 capoverso 1^{bis}, 185 capoversi 5 e 6 della legge del 29 aprile 1998⁴ sull'agricoltura;

visto l'articolo 57 capoverso 3 lettera c della legge del 1° luglio 1966⁵ sulle epizootie,

ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza si applica ai controlli previsti dalle ordinanze seguenti:

- a. ordinanza del 23 aprile 2008⁶ sulla protezione degli animali;
- b. ordinanza del 18 agosto 2004⁷ sui medicinali veterinari;
- c. ordinanza del 28 ottobre 1998⁸ sulla protezione delle acque;
- d. ordinanza del 7 dicembre 1998⁹ sui pagamenti diretti;
- e. ordinanza del 14 novembre 2007¹⁰ sui contributi d'estivazione;
- f. ordinanza del 7 dicembre 1998¹¹ sui contributi nella campicoltura;
- g. ordinanza del 22 settembre 1997¹² sull'agricoltura biologica;
- h. ordinanza del 23 novembre 2005¹³ concernente la produzione primaria;
- i. ordinanza del 20 ottobre 2010¹⁴ sul controllo del latte;

- 1 RS **455.1**
- 2 RS **812.21**
- 3 RS **817.0**
- 4 RS **910.1**
- 5 RS **916.40**
- 6 RS **455.1**
- 7 RS **812.212.27**
- 8 RS **814.201**
- 9 RS **910.13**
- 10 RS **910.133**
- 11 RS **910.17**
- 12 RS **910.18**
- 13 RS **916.020**

- j. ordinanza del 27 luglio 1995¹⁵ sulle epizoozie;
 - k. ordinanza BDTA del 23 novembre 2005¹⁶;
 - l. ordinanza del 14 novembre 2007¹⁷ sull'allevamento di animali.
- ² Essa si applica ai controlli:
- a. delle aziende registrate ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 dell'ordinanza concernente la produzione primaria;
 - b. dell'allevamento, della coltivazione, della produzione e del raccolto di prodotti primari;
 - c. della detenzione, dell'allevamento e della mungitura di animali da reddito agricoli prima della macellazione.

Art. 2 Frequenza e coordinamento dei controlli

¹ L'osservanza delle esigenze delle ordinanze di cui all'articolo 1 deve essere verificata mediante controlli di base in ogni azienda e in ogni unità di produzione per ogni settore di produzione almeno una volta negli intervalli di cui all'allegato 1.

² I Cantoni coordinano i controlli di base di cui al capoverso 1 cosicché, di regola, le aziende agricole siano controllate non più di una volta l'anno e le aziende biologiche non più di due volte l'anno.

³ Controlli supplementari sono svolti in funzione dei rischi delle singole aziende. I Cantoni provvedono affinché questi siano effettuati ogni anno su almeno il 2 per cento delle aziende.

⁴ Per la valutazione dei rischi delle singole aziende sono presi in considerazione in particolare i seguenti criteri:

- a. lacune nei controlli precedenti;
- b. sospetto fondato di mancato rispetto delle prescrizioni;
- c. cambiamenti sostanziali nell'azienda;
- d. eventi straordinari quali malattie o epizoozie;
- e. esigenze che richiedono un determinato periodo di controllo.

⁵ Gli Uffici federali competenti possono emanare ulteriori disposizioni concernenti i criteri di rischio.

⁶ I capoversi 1 - 5 non si applicano alle aziende agricole con meno di 0,25 unità standard di manodopera o con meno di 3 unità di bestiame grosso, nonché alle aziende di piscicoltura e di apicoltura. I Cantoni stabiliscono con quale frequenza controllare l'osservanza delle esigenze delle ordinanze di cui all'articolo 1 in tali aziende. Questa regolamentazione speciale non si applica ai controlli ai sensi dell'ordinanza sull'agricoltura biologica.

¹⁴ RS **916.351.0**

¹⁵ RS **916.401**

¹⁶ RS **916.404**

¹⁷ RS **916.310**

Art. 3 Qualità e riconoscimento dei controlli

¹ Per la loro attività ai sensi dell'articolo 1, eccezion fatta per la lettera g, gli organi di controllo di diritto privato devono essere accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 17020¹⁸ «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione» e secondo l'ordinanza del 17 giugno 1996¹⁹ sull'accreditamento e sulla designazione.

² Le autorità competenti verificano l'esecuzione del mandato da parte degli organi di controllo di diritto privato di cui esse si avvalgono per mezzo di un accordo di prestazione.

³ Gli organi d'esecuzione notificano le lacune che esulano dalla sfera delle loro competenze ai servizi competenti.

Art. 4 Compiti dei Cantoni

¹ Il Cantone designa un organo di coordinamento dei controlli.

² L'organo di coordinamento stabilisce i controlli da eseguire d'intesa con le autorità competenti e sulla base delle prescrizioni dell'articolo 2. Tiene un elenco degli organi d'esecuzione responsabili dello svolgimento dei controlli.

³ I Cantoni sono responsabili della registrazione dei dati di controllo, dei risultati dei controlli, delle misure amministrative decise e dei dati relativi alla riduzione o al diniego di contributi in un sistema di informazione dettagliato, standardizzato e comune gestito dalla Confederazione in collaborazione con i Cantoni.

Art. 5 Compiti della Confederazione

¹ L'Ufficio federale dell'agricoltura sostiene e sorveglia l'esecuzione della presente ordinanza in coordinamento con l'Ufficio federale di veterinaria, l'Ufficio federale dell'ambiente, l'Ufficio federale della sanità pubblica e l'Unità federale per la filiera alimentare.

² La Confederazione, con il consenso del gestore, mette i dati relativi a controlli di diritto pubblico a disposizione per controlli di diritto privato.

³ La Confederazione fissa le esigenze relative al contenuto, all'azienda, e alla qualità del sistema di informazione di cui all'articolo 4 capoverso 3 e disciplina le condizioni d'accesso e d'uso. Gestisce il sistema di informazione in collaborazione con i Cantoni.

Art. 6 Abrogazione del diritto vigente

L'ordinanza del 14 novembre 2007²⁰ sul coordinamento dei controlli è abrogata.

¹⁸ Il testo di questa norma è reperibile presso l'Associazione svizzera di normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch), verkauf@snv.ch.

¹⁹ RS 946.512

²⁰ RU 2007 6167, 2008 5871, 2010 5019

Art. 7 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 2.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline
Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Corina
Casanova

Allegato I
(art. 2 cpv. 1)

Intervallo massimo tra i controlli di base

Ordinanza	Intervallo massimo tra i controlli di base
Ordinanza del 23 aprile 2008 ²¹ sulla protezione degli animali	4 anni
Ordinanza del 18 agosto 2004 ²² sui medicinali veterinari	4 anni
Ordinanza del 28 ottobre 1998 ²³ sulla protezione delle acque	4 anni
Ordinanza del 7 dicembre 1998 ²⁴ sui pagamenti diretti: dati sulle strutture (almeno un campione di particelle e animali), prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, produzione estensiva di cereali e colza, programmi etologici	4 anni
Ordinanza del 7 dicembre 1998 ²⁵ sui pagamenti diretti: agricoltura biologica	1 anno (ai sensi dell'art. 30 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica)
Ordinanza del 14 novembre 2007 ²⁶ sui contributi d'estivazione	12 anni
Ordinanza del 7 dicembre 1998 ²⁷ sui contributi nella campi-coltura	4 anni
Ordinanza del 23 novembre 2005 ²⁸ concernente la produzione primaria: produzione primaria vegetale	8 anni
Ordinanza del 23 novembre 2005 ²⁹ concernente la produzione primaria: produzione primaria animale	4 anni
Ordinanza del 20 ottobre 2010 ³⁰ sul controllo del latte	4 anni
Ordinanza del 27 luglio 1995 ³¹ sulle epizootie	4 anni
Ordinanza BDTA del 23 novembre 2005 ³²	4 anni

- 21 RS 455.1
 22 RS 812.212.27
 23 RS 814.201
 24 RS 910.13
 25 RS 910.13
 26 RS 910.133
 27 RS 910.17
 28 RS 916.020
 29 RS 916.020
 30 RS 916.351.0
 31 RS 916.401
 32 RS 916.404

Ordinanza del 14 novembre 2007 ³³ sull'allevamento di animali: stabulazione fissa di cavalli della razza Franches-Montagnes	4 anni
--	--------

³³ RS 916.310

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze seguenti sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 23 aprile 2008³⁴ sulla protezione degli animali

Art. 213 Aziende agricole detentrici di animali

¹ Il servizio specializzato cantonale provvede affinché le detenzioni di bovini, lama, alpaca, equini, suini, caprini, ovini, conigli e volatili domestici siano controllate.

² La frequenza e il coordinamento dei controlli nonché la registrazione dei dati di controllo sono retti dall'ordinanza del ...³⁵ sul coordinamento dei controlli.

³ Il servizio specializzato cantonale redige annualmente, secondo le disposizioni dell'UFV, un rapporto sulla propria attività di controllo e sulle misure disposte.

⁴ Le autorità cantonali competenti provvedono affinché i risultati dei controlli ufficiali eseguiti negli effettivi degli animali da reddito siano inseriti nel sistema informatico centrale di cui all'articolo 54a LFE³⁶.

⁵ Un istituto privato può essere incaricato di eseguire controlli unicamente se è accreditato secondo la norma europea ISO/IEC 17020³⁷ «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione» e secondo l'ordinanza del 17 giugno 1996³⁸ sull'accREDITAMENTO e sulla designazione.

2. Ordinanza del 18 agosto 2004³⁹ sui medicinali veterinari

Art. 30 cpv. 1 periodo introduttivo e 2 lett. c

¹ I veterinari cantonali sono responsabili per i controlli e per l'esecuzione della legislazione sugli agenti terapeutici in:

² Essi possono in particolare:

- c. prescrivere, in casi singoli, visite all'azienda supplementari a quelle previste nella convenzione Mvet, se nel quadro di controlli vengono constatati difetti che mettono in pericolo la sicurezza alimentare o la salute degli animali;

³⁴ RS 455.1

³⁵ RS 910.15

³⁶ RS 916.40

³⁷ Il testo di questa norma è reperibile presso l'Associazione svizzera di normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch), verkauf@snv.ch.

³⁸ RS 946.512

³⁹ RS 812.212.27

Art. 31 Frequenza e delega dei controlli

¹ Le aziende di commercio al dettaglio e le farmacie veterinarie private che tengono medicamenti per animali da reddito devono essere controllate almeno ogni cinque anni, mentre gli studi per soli animali domestici almeno ogni dieci anni.

² Controlli supplementari sono effettuati in funzione dei rischi.

³ La frequenza e il coordinamento dei controlli nonché la registrazione dei dati di controllo delle aziende di produzione primaria sono retti dall'ordinanza del ...⁴⁰ sul coordinamento dei controlli.

⁴ Per i controlli i Cantoni possono avvalersi di organi di controllo accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 17020⁴¹ «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione» e secondo l'ordinanza del 17 giugno 1996⁴² sull'accreditamento e sulla designazione.

Art. 34 Requisiti posti agli organi di controllo

¹ Gli organi di controllo incaricati di eseguire controlli in virtù della presente ordinanza devono disporre di un sistema di gestione della qualità secondo norme internazionali riconosciute ed essere accreditati conformemente all'ordinanza del 17 giugno 1996⁴³ sull'accreditamento e sulla designazione.

² I singoli ispettori devono disporre, nel loro settore specifico, di una qualifica sufficiente e di esperienza; devono inoltre perfezionarsi costantemente.

³ Gli organi di controlli devono essere indipendenti dalle aziende che controllano. Nei casi di cui all'articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 1968⁴⁴ sulla procedura amministrativa devono ricusarsi.

3. Ordinanza del 7 dicembre 1998⁴⁵ sui pagamenti diretti*Art. 66 cpv. 4 lett. a*

⁴ I Cantoni dispongono affinché:

- a. la frequenza e il coordinamento dei controlli nonché la registrazione dei dati di controllo siano retti dall'ordinanza del ...⁴⁶ sul coordinamento dei controlli;

4. Ordinanza del 14 novembre 2007⁴⁷ sui contributi d'estivazione

⁴⁰ RS 910.15

⁴¹ Il testo di questa norma è reperibile presso l'Associazione svizzera di normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch), verkauf@snv.ch.

⁴² RS 946.512

⁴³ RS 946.512

⁴⁴ RS 172.021

⁴⁵ RS 910.13

⁴⁶ RS 910.15

⁴⁷ RS 910.133

Art. 24 cpv. 4

⁴ Per i controlli sono determinanti le disposizioni dell'ordinanza del ...⁴⁸ sul coordinamento dei controlli.

5. Ordinanza del 7 dicembre 2007⁴⁹ sui contributi nella campicoltura

Art. 7 cpv. 2

² I controlli sono retti dall'ordinanza del⁵⁰ sul coordinamento dei controlli.

6. Ordinanza del 23 novembre 2005⁵¹ concernente la produzione primaria

Art. 3 cpv. 2 lett. b

² L'obbligo di notifica di cui al capoverso 1 non si applica alle aziende che:

- b. non hanno diritto al versamento di pagamenti diretti conformemente all'articolo 18 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁵² sui pagamenti diretti e non devono essere registrate conformemente all'articolo 7 o 18a dell'ordinanza del 27 giugno 1995⁵³ sulle epizootie.

Art. 8 Esigenze relative ai controlli

¹ La frequenza e il coordinamento dei controlli nonché la registrazione dei dati di controllo sono retti dall'ordinanza del ...⁵⁴ sul coordinamento dei controlli.

² Gli organi di controlli devono essere indipendenti dalle aziende che controllano. Nei casi di cui all'articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 1968⁵⁵ sulla procedura amministrativa devono ricusarsi.

³ I servizi cantonali competenti ordinano misure adeguate qualora le disposizioni della presente ordinanza non sono osservate.

7. Ordinanza del 20 ottobre 2010⁵⁶ sul controllo del latte

Art. 14 cpv. 4 e 5

⁴ Per i controlli i Cantoni possono avvalersi di organi di controllo accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 17020⁵⁷ «Criteri generali per il funzionamento dei

48 RS 910.15

49 RS 910.17

50 RS 910.15

51 RS 916.020

52 RS 910.13

53 RS 916.401

54 RS 910.15

55 RS 916.351.0

56 RS 916.351.0

vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione» e secondo l'ordinanza del 17 giugno 1996⁵⁸ sull'accREDITAMENTO e sulla designazione.

⁵ La frequenza e il coordinamento dei controlli nonché la registrazione dei dati di controllo sono retti dall'ordinanza del ...⁵⁹ sul coordinamento dei controlli.

8. Ordinanza del 27 giugno 1995⁶⁰ sulle epizootie

Art. 292a Controllo veterinario ufficiale delle aziende con detenzione di animali da reddito

¹ La frequenza e il coordinamento dei controlli nonché la registrazione dei dati di controllo sono retti dall'ordinanza del ...⁶¹ sul coordinamento dei controlli.

² Per i controlli i Cantoni possono avvalersi di organi di controllo accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 17020⁶² «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione» e secondo l'ordinanza del 17 giugno 1996⁶³ sull'accREDITAMENTO e sulla designazione.

³ L'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche concernenti i controlli veterinari ufficiali delle aziende con detenzione di animali da reddito.

9. Ordinanza BDTA del 23 novembre 2005⁶⁴

Art. 16 Controllo ufficiale

¹ L'Ufficio federale può eseguire senza preavviso controlli presso il gestore.

² L'Ufficio federale di veterinaria stabilisce il tipo di controlli presso le aziende detentrici di animali da parte degli organi incaricati dell'esecuzione della legislazione sulle epizootie.

³ La frequenza e il coordinamento dei controlli nonché la registrazione dei dati di controllo sono retti dall'ordinanza del ...⁶⁵ sul coordinamento dei controlli.

⁴ Per i controlli i Cantoni possono avvalersi di organi di controllo accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 17020⁶⁶ «Criteri generali per il funzionamento dei

⁵⁷ Il testo di questa norma è reperibile presso l'Associazione svizzera di normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch), verkauf@snv.ch.

⁵⁸ RS **946.512**

⁵⁹ RS **910.15**

⁶⁰ RS **916.401**

⁶¹ RS **910.15**

⁶² Il testo di questa norma è reperibile presso l'Associazione svizzera di normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch), verkauf@snv.ch.

⁶³ RS **946.512**

⁶⁴ RS **916.404**

⁶⁵ RS **910.15**

⁶⁶ Il testo di questa norma è reperibile presso l'Associazione svizzera di normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch), verkauf@snv.ch.

vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione» e secondo l'ordinanza del 17 giugno 1996 sull'accreditamento e sulla designazione.

10. Ordinanza del 14 novembre 2007⁶⁷ sull'allevamento di animali

Art. 15 cpv. 5

⁵ La Federazione svizzera d'allevamento della razza delle Franches Montagnes decide del diritto ai contributi su domanda dell'allevatore e versa il relativo importo all'allevatore, direttamente o per il tramite della rispettiva cooperativa di allevamento equino. La cooperativa di allevamento equino trasmette i contributi all'allevatore entro 30 giorni lavorativi. Per i controlli, la Federazione può far capo ai Cantoni o alle organizzazioni designate dai Cantoni; in tal caso il controllo è retto dall'ordinanza del ...⁶⁸ sul coordinamento dei controlli.

Art. 30 cpv. 6

⁶ L'UFAG sorveglia l'attività delle organizzazioni di allevamento ed esegue controlli per campionatura al confine.

⁶⁷ RS 916.310

⁶⁸ RS 910.15